

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/247 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 2017

**relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri**

[notificata con il numero C(2017) 1044]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale dei volatili. Nel pollame domestico e in altri volatili in cattività le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla virulenza. La forma a bassa patogenicità causa in genere solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità provoca tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di volatili. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.
- (2) Se si manifesta un focolaio di influenza aviaria in uno Stato membro esiste il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altre aziende che allevano pollame o altri volatili in cattività. Esso può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di pollame o altri volatili in cattività vivi, o di loro prodotti.
- (3) La direttiva 2005/94/CE del Consiglio <sup>(3)</sup> stabilisce determinate misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di lotta da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Tale direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità. Questa regionalizzazione viene applicata in particolare per tutelare lo status sanitario dei volatili sul resto del territorio dello Stato membro interessato prevenendo l'introduzione dell'agente patogeno e garantendo l'individuazione precoce della malattia.
- (4) Dall'inizio di novembre 2016 sedici Stati membri (nel seguito «gli Stati interessati»), segnatamente Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e Regno Unito hanno notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende nei loro territori che allevano pollame o altri volatili in cattività.
- (5) Dalla fine di ottobre 2016 l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 è stata rilevata in un gran numero di uccelli selvatici, in particolare specie migratorie, negli Stati membri elencati in precedenza oltre che in Irlanda, Spagna, Portogallo e Slovenia.
- (6) Nella maggior parte degli Stati membri il virus responsabile della patologia è stato rilevato dapprima negli uccelli selvatici e solo successivamente in aziende che allevano pollame o altri volatili in cattività.

<sup>(1)</sup> GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

<sup>(3)</sup> Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

